

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 39 del 13 Maggio 2009

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, al Centro Direzionale Isola G/5";

-che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,

- al comma 15 che: "la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
- al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".

- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".

- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;

-che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;

-che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che la SORESA al fine di garantire il regolare flusso degli approvvigionamenti nella fase transitoria di avvio del processo di centralizzazione ha determinato che:

- con Determine Dirigenziali n.3/07 e n.28/07, si delegano le Aziende Sanitarie ad effettuare direttamente, sino al 31.12.2008, previo esperimento di procedure in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 unitamente all'art. 17 della Legge Regione Campania n.3/07, gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

- con Determina Dirigenziale n.6/07 è stato prevista la possibilità, per le singole Aziende, di richiedere l'avvio di gare singole di valore contrattuale superiore alla soglia comunitaria, trasmettendo una dettagliata delibera a contrarre e di nominare un Responsabile Unico del procedimento e per tutti gli atti di gara;

PREMESSO

- che l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, con nota prot. 30933 del 20.11.07, ha trasmesso alla SO.RE.SA. la delibera n. 854 del 20.11.07, richiedendo, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 06/2007, l'avvio di una "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio quadriennale di attrezzature per l'U.O. di Gastroenterologia" ed indicando quale Responsabile del Procedimento il dr. Sergio Sanfilippo, Direttore dell'UOC Provveditorato Economato della stessa Azienda;

- che con Determina Dirigenziale n. 1 del 21/01/2008, al fine di soddisfare l'esigenza manifestata dall'Azienda Ospedaliera Moscati, tenuto anche conto dell'urgenza segnalata e che la fornitura di che trattasi non era inclusa nella programmazione delle gare centralizzate per il 2008, SO.RE.SA. ha nominato, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 6 L. R. Campania n. 3/2007, il dott. Sergio Sanfilippo Responsabile Unico del Procedimento;

- che SO.RE.SA., con determina del Direttore Generale n. 9 del 21/02/2008, ha indetto, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e della L. R. Campania n. 3/2007, una "Procedura aperta per l'affidamento della fornitura in noleggio quadriennale di attrezzature per l'U.O. di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera S. Giuseppe Moscati di Avellino" per l'importo complessivo quadriennale di € 866.000,00+IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che il R.U.P., con note prot. 23907 del 24.09.2008 e prot. 24336 del 30.09.2008, ha trasmesso all'Ufficio Gare Soresa i verbali della Commissione di gara recanti aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Olympus Italia Srl;

- che SO.RE.SA., con nota del Direttore Operativo prot. U15407 dell'1/10/2008, ha richiesto all'Avv. L. Di Bonito, Consulente Legale della Società, un parere circa la regolarità della procedura;

- che il consulente, con parere acquisito al prot. SO.RE.SA. n. E18431 del 16.10.2008, ha evidenziato le seguenti criticità:

1) la commissione di gara non ha correttamente applicato le regole dettate dal disciplinare in tema di attribuzione del punteggio all'elemento "prezzo" con riguardo alla seconda graduata (ditta ASE), posto che il canone complessivo quadriennale, decurtato del valore delle attrezzature oggetto di dismissione, offerto dalla ditta, e a cui attribuire il relativo punteggio, è pari ad € 1.436.744,95 e non già € 838.310,40 come erroneamente riportato nell'allegato al verbale del 16.09.2008;

2) la commissione di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta, non ha fissato in via generale i criteri motivazionali cui si sarebbe attenuta nell'attribuzione dei punteggi, così come prescritto dall'art. 83, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, nel testo vigente prima della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 152/2008, ed applicabile *ratione temporis* alla procedura di gara;

3) l'offerta economica presentata dalla ditta Olympus Italia Srl, risultata prima graduata in sede di aggiudicazione provvisoria, è pari ad € 1.076.556,16 con uno scostamento superiore addirittura al 24% rispetto all'importo complessivo della fornitura indicato nel Disciplinare, pari a € 866.000,00 oltre IVA.

Al riguardo, giova evidenziare che, pur essendo la presente procedura di gara caratterizzata da un criterio selettivo in cui all'elemento prezzo viene attribuito un peso ponderale inferiore rispetto all'elemento qualità, la Stazione Appaltante è, in ogni caso, abilitata a compiere una valutazione dell'offerta economica del concorrente primo graduato in via provvisoria in termini di eccessiva onerosità e, dunque, scegliere di non procedere all'aggiudicazione della commessa ove l'offerta stessa risultasse non conveniente per l'Amministrazione.

In giurisprudenza è stato ritenuto legittimo « il provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione in via provvisoria, motivato facendo riferimento alla eccessiva onerosità dell'offerta rimasta aggiudicataria (nella specie l'offerta presentava un aumento del 19,505 sul prezzo a base d'asta) » (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 24.09.2008, n. 10735).

- che, nel caso di specie, l'Avv. L. Di Bonito ha ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere ad una prognosi decisamente negativa circa la convenienza dell'offerta economica presentata dalla ditta Olympus Italia Srl, legittimando la eventuale scelta della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della commessa;

- che sulla scorta di tale parere, l'Ufficio Gare Soresa ha rappresentato alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera Moscati l'esigenza di effettuare una approfondita indagine di mercato al fine di accertare in maniera inequivocabile la congruità o meno del prezzo offerto dalla ditta Olympus Italia S.r.l.;

- che il Responsabile del Procedimento ha riscontrato la suddetta richiesta, con relazione prot. 410 del 08.01.2009, dalla quale non emergono, tuttavia, elementi sufficienti a far ritenere il prezzo offerto dalla ditta Olympus Italia Srl congruo ed in particolare, come si evince dalla nota del Direttore Operativo prot. n. E000493 del 22/01/2009:

- l'indagine di mercato effettuata prende in esame un campione di gare analoghe espletate da altre aziende sanitarie poco significativo, per numero, tipologia ed epoca di aggiudicazione;

- la nota del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda S. G. Moscati, allegata alla relazione, si limita ad affermare che la differenza tra prezzo offerto e spesa presunta è determinata dal fatto che l'importo presunto di spesa è stato calcolato considerando caratteristiche medie delle attrezzature da acquistare qualitativamente medie, mentre le attrezzature proposte dalla ditta potenziale aggiudicataria sono di elevato livello tecnologico e, quindi, il loro costo è ovviamente notevolmente superiore, il che giustifica il maggior importo dell'offerta. Giustificazione questa che non tiene conto di un elemento fondamentale e cioè che la spesa presunta stabilisce l'importo che la stazione appaltante intende impegnare per l'acquisizione dei beni oggetto dell'appalto e di riflesso il livello di qualità ritenuto idoneo per soddisfare l'esigenza operativa

- che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale; "l'eccessiva onerosità del prezzo indicato nell'offerta risultata aggiudicataria in via provvisoria costituisce grave motivo di interesse pubblico tale da giustificare il diniego di approvazione dell'aggiudicazione definitiva, specie in mancanza di risorse finanziarie; circostanza questa già idonea di per sé ad integrare una motivazione congrua e sufficiente alla stregua dei principi fondamentali del corretto svolgimento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. e dell'adeguata copertura finanziaria di contabilità pubblica di ogni provvedimento comportante una spesa, riconducibile all'art. 81 Cost." (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2/02/2009, n. 526);

Tanto premesso il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con atto del Consiglio di Amministrazione del 3.12.2007

DETERMINA

1-DI PRENDERE ATTO dei verbali della Commissione di gara per l'affidamento "Della fornitura in noleggio quadriennale di attrezzature per l'U.O. di Gastroenterologia San Giuseppe Moscati di Avellino" - Codice - CIG 0129945201 - n. 1 del 18.04.08, n. 2 del 23.04.08, n. 3 del 05.05.08, n. 4 del 27.05.08, n. 5 del 10.06.08, n. 6 del 30.07.08 e n. 7 del 16.09.08, nonché del parere dell'Avv. L. Di Bonito, della nota prot. n. 410 del 08/01/2009 del dott. Sergio Sanfilippo, e della nota prot. n. E000493 del 22/01/2009 Direttore Operativo Soresa;

2- DI NON APPROVARE, per tutte le ragioni espresse in premessa, l'aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta Olympus Italia Srl;

3- DI REVOCARE, per l'effetto, la procedura di gara.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi

